

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

45.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Interventi urgenti di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta dei rischi dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo (4322);	
Seppia ed altri: Interventi nel settore dei beni culturali per il biennio 1989-1990 (4217);	
Nicolini ed altri: Programma quadriennale di interventi per un'inventariazione sistematica dei beni culturali (4331)	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 6
Amalfitano Domenico, <i>Relatore</i>	3
Facchiano Ferdinando, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,30.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi urgenti di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta dei rischi dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo (4322) e delle proposte di legge Seppia ed altri: Interventi nel settore dei beni culturali per il biennio 1989-1990 (4217); Nicolini ed altri: Programma quadriennale di interventi per un'inventariazione sistematica dei beni culturali (4331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Interventi urgenti di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta dei rischi dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Seppia, Amalfitano, Del Bue e Casati: « Interventi nel settore dei beni culturali per il biennio 1989-1990 »; Nicolini, Bonfatti Pains e Soave: « Programma quadriennale di interventi per un'inventariazione sistematica dei beni culturali ».

Ricordo che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione è stata sottolineata l'importanza di un rapido varo del provvedimento in esame, onde evitare che gli appositi stanziamenti previsti in bilancio passino « in economia ».

Invito, dunque, tutti i gruppi ad esprimere il loro avviso in ordine alla richiesta al Presidente della Camera di autorizzare una deroga al disposto dell'articolo 119 del regolamento per proseguire la discussione del provvedimento in esame durante la sessione di bilancio. Per consentire che, entro la fine dell'anno, il progetto di legge venga esaminato ed approvato anche dal Senato, evidentemente dovremmo licenziarlo nel corso della prossima settimana.

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Signor presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto esprimere il mio ringraziamento al componente il Comitato ristretto per aver consentito, con grande celerità, di pervenire ad un testo estremamente positivo.

Sostanzialmente, è stato recepito *in toto* il contenuto del disegno di legge governativo. Le uniche differenze — o forse sarebbe meglio parlare di evidenziazioni maggiori — riguardano il fatto che il Comitato ristretto si è posto il problema che l'attività di catalogazione e di inventariazione costituisca esclusivamente, vista anche la copertura finanziaria, l'inizio di un lavoro che certamente non potrà terminare nel prossimo anno. Per questo motivo, si è pensato di cambiare il titolo del progetto di legge parlando di « Interventi urgenti per l'avvio di un piano organico di inventariazione », il che evidentemente significa che l'attività in oggetto dovrà continuare, sia pure all'interno della metodologia prescelta dal Ministero, oltre la fine del prossimo anno.

Il testo unificato pone poi in evidenza alcuni momenti di particolare rilievo: mi riferisco innanzitutto alla programma-

zione, che fa capo al ministro nella sua responsabilità politica. Sul programma elaborato si articoleranno i vari progetti; il Comitato ristretto, recependo un'indicazione contenuta nel disegno di legge, ha posto in luce la responsabilità di tipo progettuale ed anche esecutivo per quanto riguarda gli Istituti centrali. Forse su tale questione dovremo soffermarci al fine di evidenziare, con riferimento a tali istituti, una loro maggiore responsabilizzazione tecnica sia in ordine alla progettazione, sia all'esecuzione.

Il testo redatto dal Comitato ristretto — me lo consenta, signor ministro — prevede una determinazione più ordinata delle competenze rispetto a quella delineata dall'iniziativa governativa. I progetti di cui all'articolo 15 della legge n. 41 del 1986, infatti, vengono affidati ai competenti Istituti centrali ed agli organi periferici del Ministero, pur rimanendo identiche le qualificazioni professionali per la loro esecuzione.

Signor presidente, vorrei sottoporre alla sua attenzione alcuni errori materiali che ho rilevato nella lettura del testo redatto dal Comitato ristretto, oggi distribuito in Commissione.

Al comma 3 dell'articolo 1, non bisognerebbe considerare elementi costitutivi dell'identità culturale della nazione solo i beni catalogati e inventariati, ma anche tutti gli altri, a prescindere dal fatto che siano o meno catalogati: pertanto, chiedo una più puntuale previsione.

All'articolo 2, comma 4, le parole: « previa istruttoria dei competenti Istituti centrali », si dovrebbero intendere sostituite dalle parole: « previa istruttoria da parte dei competenti Istituti centrali ».

Per quanto riguarda, infine, il comma 4 dell'articolo 3, le parole: « biblioteche italiane e delle informazioni » si dovrebbero intendere « biblioteche italiane e per le informazioni ».

A seguito di queste specificazioni, il testo unificato del disegno e delle proposte di legge elaborato dal Comitato ristretto risulta del seguente tenore:

INTERVENTI URGENTI PER L'AVVIO DI UN PIANO ORGANICO DI INVENTA-

RIAZIONE, CATALOGAZIONE ED ELABORAZIONE DELLA CARTA DEI RISCHI DEI BENI CULTURALI, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ATTO UNICO EUROPEO

ART. 1.

1. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, su proposta degli Istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma inerente le attività dei compiti di catalogazione, di inventariazione, di prevenzione e di interventi di salvaguardia dei beni culturali ed ambientali.

2. Il programma, in particolare, persegue i seguenti obiettivi:

a) l'avvio di un piano organico di inventariazione e catalogazione dei beni — pubblici e privati — storico-artistici, architettonici-ambientali, archeologici, storico-scientifici, linguistico-etnografici, archivistici e librari, nonché di tutti quei beni che costituiscono una rilevante testimonianza della storia della civiltà e della cultura;

b) elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile della situazione di rischio del patrimonio con relativa banca dati;

c) potenziamento delle attività di ricerca e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio.

3. I beni culturali, in quanto elementi costitutivi dell'identità culturale della Nazione, per quanto riguarda il regime della circolazione, non sono assimilabili a merci.

4. Restano ferme le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

5. Il programma di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla sua approvazione è inviato alle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 2.

1. Il programma di cui al precedente articolo è attuato mediante progetti.

2. I progetti possono essere presentati dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali o, tramite questi, da soggetti pubblici e privati interessati, secondo le modalità, i tempi e le procedure fissate nel decreto ministeriale di approvazione del programma di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Nei progetti deve essere prevista la utilizzazione dei beni e dei risultati documentali e scientifici derivanti dalla esecuzione dei progetti di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

4. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali e previa istruttoria da parte dei competenti Istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, approva nell'ambito degli stanziamenti stabiliti dal programma per ciascuna finalità i progetti ritenuti rispondenti alle finalità medesime.

5. L'elenco dei progetti approvati è inviato alle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 3.

1. Per la realizzazione dei progetti di cui al precedente articolo, possono essere stipulate apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e idonei soggetti pubblici e privati.

2. Le convenzioni debbono prevedere l'impiego preferenziale del personale che abbia svolto attività di catalogazione od intervento sui beni culturali presso gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali o nei progetti di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. La direzione tecnico-scientifica dei progetti è affidata ai competenti Istituti centrali e agli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi, ove necessario, della collabo-

razione di università, di istituti di ricerca e di enti specializzati, mediante apposite convenzioni.

4. L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti di catalogazione del patrimonio ambientale, architettonico, archeologico, artistico e storico ed etnografico. L'Istituto centrale del restauro sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti per la formazione della carta conoscitiva aggiornabile relativa alla situazione di rischio del patrimonio e della banca dati nazionale. L'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti concernenti i beni librari. L'Ufficio centrale per i beni archivistici sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti relativi al patrimonio archivistico.

5. Le regioni e altri enti ai fini della catalogazione e inventariazione del proprio patrimonio culturale possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Signor presidente, onorevoli colleghi, nel ringraziare

il relatore ed i componenti il Comitato ristretto per il proficuo lavoro, giunto rapidamente a termine con la redazione di un testo di notevole importanza, vorrei rilevare come le disposizioni in esso contenute favoriscano attivamente ed efficacemente l'inventariazione, la catalogazione e l'elaborazione della carta dei rischi dei beni culturali. Il testo in esame, infatti, opportunamente prevede le linee da seguire per procedere alla programmazione del settore.

Il Governo, comunque, si riserva di presentare taluni emendamenti al testo, con il quale si propone — tra l'altro — di conferire al Ministero per i beni culturali e ambientali quei poteri organizzatori e programmatori che devono essere assegnati allo Stato, senza limitare la libera iniziativa privata.

PRESIDENTE. Propongo di adottare come testo per la discussione quello unifi-

cato redatto dal Comitato ristretto. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il testo unificato sarà immediatamente trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 18 gennaio 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO